



**COMUNE DI GAIRO**  
**Provincia Dell'Ogliastra**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

Numero 36 Del 17-09-13

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI- ANNO 2013**

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:15, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione e in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>MARCEDDU ROBERTO MARINO</b>	<b>P</b>	<b>PIRAS GIULIANA</b>	<b>P</b>
<b>DONEDDU STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>SIRIGU MARCELLO</b>	<b>P</b>
<b>MULAS FAUSTO</b>	<b>P</b>	<b>DONEDDU PIETRO</b>	<b>A</b>
<b>PALMAS ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>LORRAI SERGIO</b>	<b>A</b>
<b>SCATTU DANIELA</b>	<b>P</b>	<b>PIRAS FRANCESCO</b>	<b>A</b>
<b>USAI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>DEMURTAS ALDO</b>	<b>A</b>
<b>SALIS GIANANTONIO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor MARCEDDU ROBERTO MARINO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale MULAS MARIA GRAZIA.

**DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO.**

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali vigente;

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

PARERE: IN ORDINE ALLA Regolarita' Tecnica

Data:

Il Responsabile dell'Area  
F.to Dr.ssa LUISA PAOLA CONTU

PARERE: IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile

Data:

Il Responsabile dell'Area  
F.to Dr.ssa LUISA PAOLA CONTU

=====

Ai sensi dell'art.107, lett.h), del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

**CERTIFICO**

che la presente copia, da me collazionata, formata da n 6 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Gairo, li 24-09-013

IL Funzionario

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 N.201, convertito con modificazioni in L.22 dicembre 2011 n.214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U) di cui al D.Lgs 15 novembre 1993 n.507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52 , comma 1 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 , in base al quale <<Le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti>>;

VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal **D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158(cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1)**;

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1 comma 387, lett.d) L.24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art, 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L.214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuali dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, **in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999**, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da **coefficienti potenziali espressi in Kg/mq anno** che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore minimo riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, in data odierna il Consiglio comunale ha approvato il Piano finanziario per l'anno 2013, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'approvazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTO l'art. 10 del D.L. 08/04/2013, n. 35 che, per l'anno 2013, introduce delle modificazioni alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi prevista dal d.l. N. 201 del 2011, disponendo, tra l'altro che:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard di € 0.30 a mq è riservata allo stato e non può costituire oggetto di aumento da parte dei comuni.

CONSIDERATO che la medesima disposizione, art. 14 comma 35 del D.L. 201 del 2011, prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale nazionale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

CONSIDERATO infine che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.L. 35/2013 la maggiorazione standard pari allo 0.30 € a mq è riservata allo stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente alla rata di dicembre 2013;

Con il voto favorevole di n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, contrari n 1 (uno) (Palmas A)

**DELIBERA**

1. Di determinare per l'anno 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti secondo l'allegato schema:

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

3.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	34.350,45	<b>0,75</b>	411,98	<b>0,60</b>	<b>0,421410</b>	<b>64,814235</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	16.418,41	<b>0,88</b>	164,63	<b>1,40</b>	<b>0,494454</b>	<b>151,233215</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	10.002,21	<b>1,00</b>	99,69	<b>1,80</b>	<b>0,561880</b>	<b>194,442705</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	8.003,27	<b>1,08</b>	78,99	<b>2,20</b>	<b>0,606830</b>	<b>237,652195</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.838,16	<b>1,11</b>	35,41	<b>2,90</b>	<b>0,623687</b>	<b>313,268803</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	705,30	<b>1,10</b>	8,34	<b>3,40</b>	<b>0,618068</b>	<b>367,280665</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	4.539,05	<b>0,75</b>	57,87	<b>0,60</b>	<b>0,316057</b>	<b>48,610676</b>

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	100,00	0,44	3,83	0,324681	0,922456
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	4.437,00	0,90	7,89	0,664121	1,900307
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	86,00	0,44	3,90	0,324681	0,939315
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	807,00	0,94	8,24	0,693638	1,984605
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	85,00	1,02	8,98	0,752671	2,162834
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA)	15,00	0,78	6,85	0,575572	1,649823
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	17,00	0,91	7,98	0,671500	1,921984
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	100,00	0,67	5,91	0,494401	1,423424
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	467,00	5,54	48,74	4,088038	11,739037
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	675,00	4,38	38,50	3,232059	9,272732
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	748,00	0,57	5,00	0,420610	1,204250
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	225,00	0,34	3,00	0,250890	0,722550
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	14.879,00	0,44	3,83	0,243511	0,691842
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	50,00	4,38	38,50	2,424044	6,954549

2. Di stabilire che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;
3. Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, ai sensi del comma 28 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 224, il **tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs 504/1992, stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 105 del 26/06/2013, nella misura del **3,14%**;
4. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in n. 2 rate con scadenze fissate rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre 2013;
5. Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima, fissata al mese di novembre 2013;
6. Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte del Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata (Saldo), nonché il bollettino di versamento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to MARCEDDU ROBERTO MARINO

Il Segretario Comunale  
F.to MULAS MARIA GRAZIA

Il Consigliere Anziano  
F.to MULAS FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line di questo Comune dal giorno 24-09-2013 al giorno 09-10-2013 pubblicazione n. 495, ai sensi dell'art. . 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009.

Gairo, li 10-10-13

Il Segretario Comunale  
F.to MULAS MARIA GRAZIA

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Gairo, li

Il Segretario Comunale  
F.to MULAS MARIA GRAZIA

-----

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente.

Gairo, li

Il Segretario Comunale  
F.to MULAS MARIA GRAZIA

-----